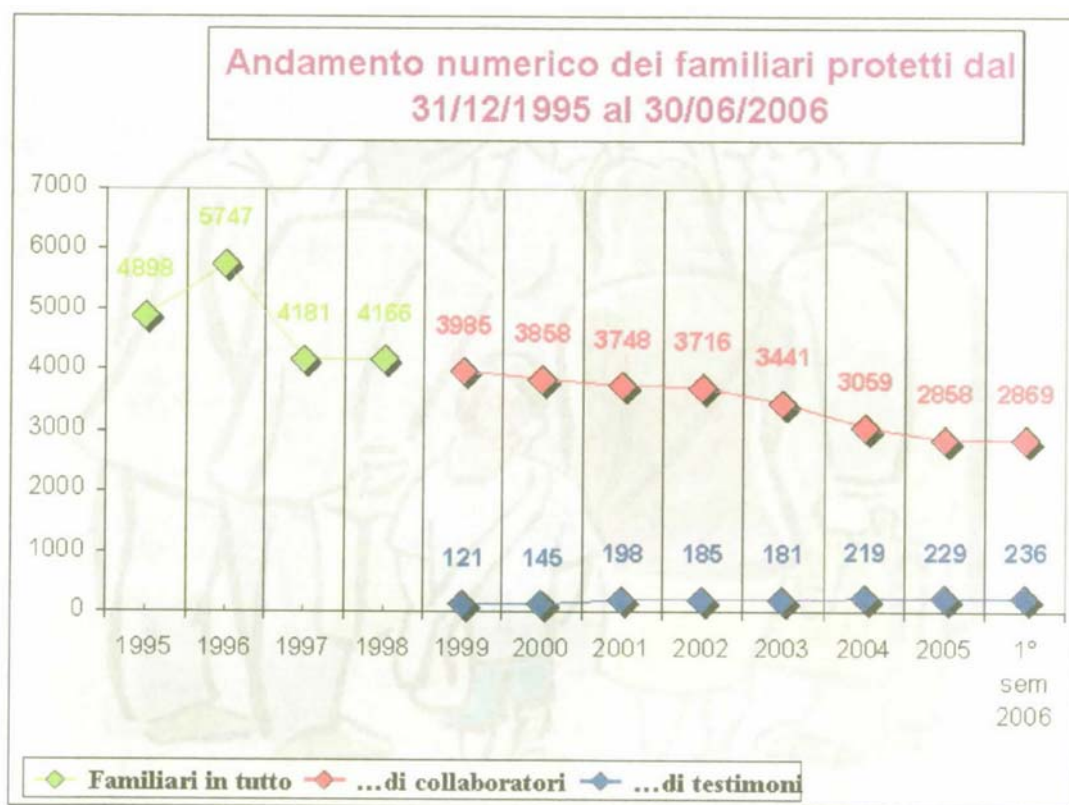


dunque **4064**, con una variazione di 10 unità in più (che va ad incidere sul numero dei familiari) rispetto al semestre precedente.

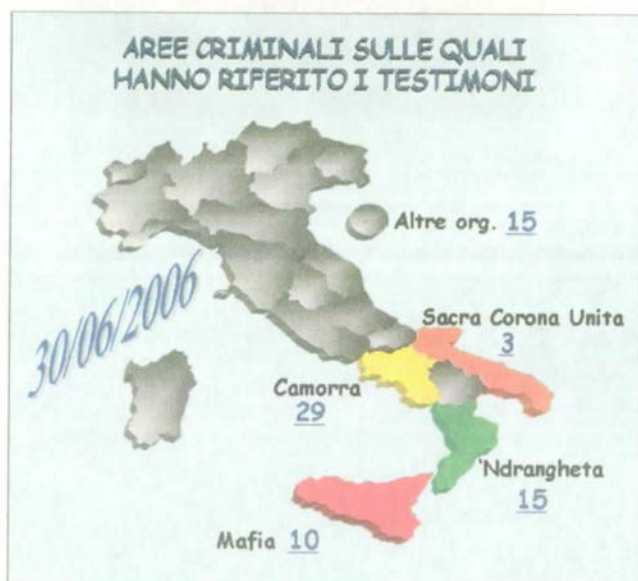


Nel presente semestre, si è confermata la leggera tendenza al calo dei collaboratori e dei testimoni, dovuta in gran parte ai provvedimenti di capitalizzazione che hanno consentito l'uscita a coloro che, ammessi da molto tempo al programma di protezione, avevano ormai quasi completato gli impegni processuali.

Il gruppo più numeroso di collaboratori di giustizia è quello riferibile alla mafia siciliana, con **291** persone, uno in più rispetto al secondo semestre del 2005. A seguire, troviamo le associazioni raggruppate nella camorra, con **250** collaboratori, 4 in meno del semestre precedente. I collaboratori per la 'ndrangheta sono **118**, con un calo di una unità, e quelli della Sacra Corona Unita **86**, uno in meno dello scorso semestre.

I rimanenti **142** collaboratori di giustizia appartengono a gruppi criminali di matrice eterogenea, un segmento che è rimasto quantitativamente pressoché immutato, facendo registrare un calo di una sola unità rispetto al decorso semestre.

La situazione dei 72 testimoni rivela che la componente più numerosa è quella per delitti di camorra (**29**, in raffronto ai 26 del secondo semestre 2005). Per la 'ndrangheta, i testimoni sono **15**, a fronte dei precedenti 17, mentre i testimoni di mafia sono diminuiti da 12 a **10**. Non vi sono stati mutamenti relativi alla Sacra Corona Unita, i cui testimoni sono rimasti **3**, mentre quelli per vicende criminali eterogenee sono **15**, uno in meno del semestre precedente.



degli uomini è sceso di 6 unità. La presenza più numerosa tra le donne collaboratrici è nella camorra, in cui esse ammontano a **10**, seguita dalla Sacra Corona Unita (**9**), dalla mafia siciliana (**8**), dalla 'ndrangheta e dalla criminalità comune (**7** ciascuna).

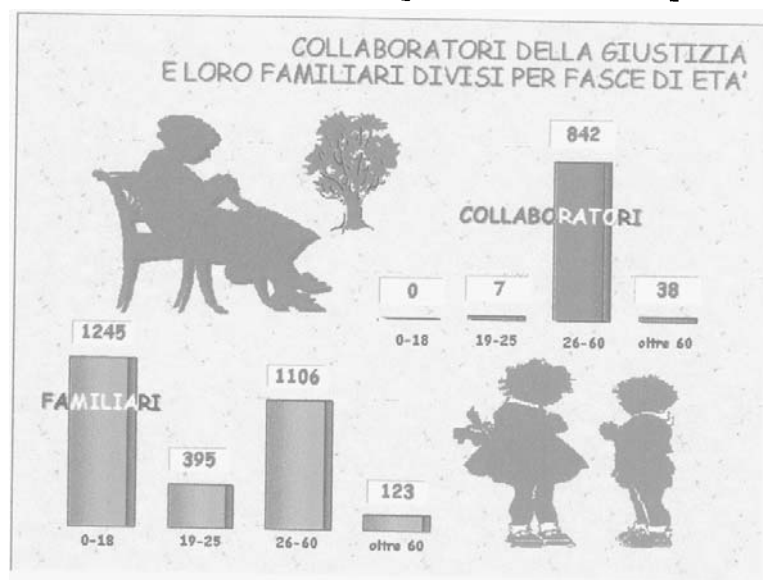


Dal punto di vista della suddivisione per sesso, i collaboratori di giustizia sono distinti in **846** uomini e **41** donne. Il numero di queste ultime non è variato rispetto al precedente semestre, mentre quello

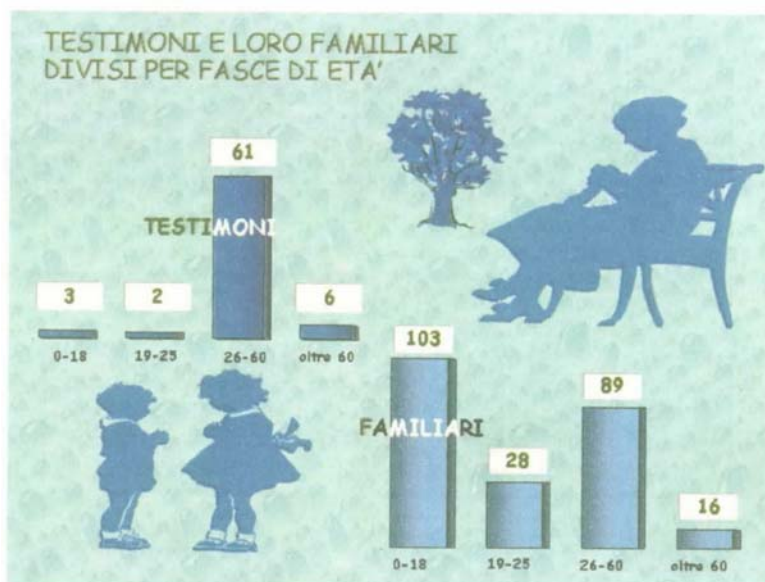
Distinzione per sesso al 30/06/2006				
	Collaboratori		Testimoni	
	M	F	M	F
Mafia	283	8	8	2
Camorra	240	10	18	11
Ndr	111	7	9	6
S.C.U.	77	9	3	0
Altre	135	7	8	7
Tot.	846	41	46	26
Familiari	1085	1784	107	129

Tradizionalmente più equilibrato è il rapporto numerico tra testimoni femmine e maschi. Le prime sono **26** (3 in meno dello scorso semestre), i secondi **46**. Le testimoni donne ammontano a **11** per la camorra, **7** per la criminalità comune, **6** per la 'ndrangheta e **2** per la mafia.

Nella suddivisione per età dei collaboratori di giustizia, primeggia la fascia tra i 40 e i 60 anni, che vede **484** uomini e **14** donne. Lo stesso vale per i testimoni, con **28** uomini e **10** donne.

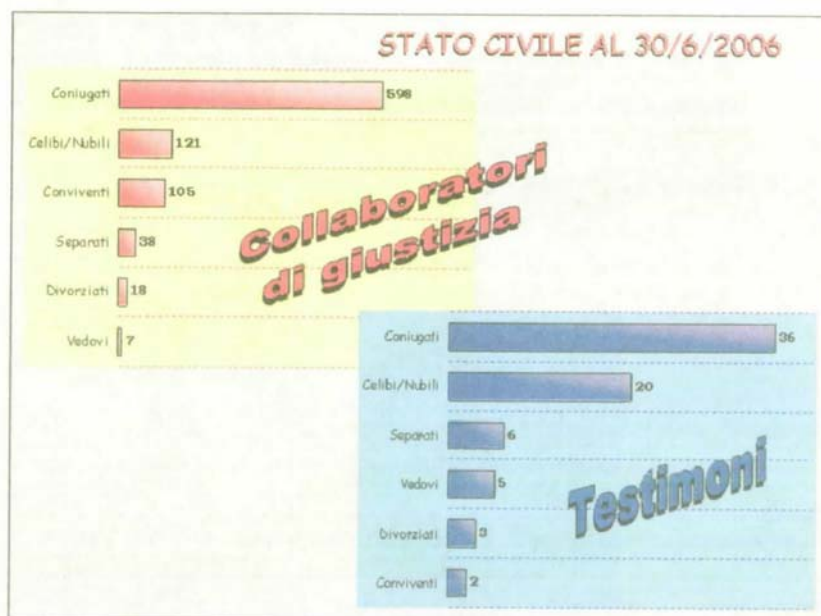


E' tuttavia da notare che il gruppo più numeroso di donne testimoni (11 su 26) ha tra i 26 e i 40 anni.



Tra i testimoni, vi sono 3 maschi minorenni, a fronte di nessuno tra i collaboratori. Non si riscontrano quindi relazioni tra pentitismo e criminalità giovanile, probabilmente perché la presenza di minorenni nelle grandi organizzazioni criminali è ancora circoscritta.

La maggioranza dei collaboratori (584 tra gli uomini e 14 tra le donne, pari al 67% del totale) e dei testimoni (30 uomini e 6 donne, percentuale del 50%) sono coniugati. I singles sono 121, di cui 8 donne, tra i collaboratori



e **20**, tra cui **9** donne, tra i testimoni. Sono **98** i collaboratori maschi e **7** le donne in regime di convivenza, mentre fra i testimoni solo **2** donne si trovano in tale condizione.

I cittadini stranieri accolti nel programma di protezione per la loro collaborazione con la giustizia italiana erano, al 30 giugno 2006, **26**, **6** dei quali testimoni (rispetto al semestre precedente, vi è un collaboratore di giustizia in meno). Tra i collaboratori **8** provengono da Paesi del Maghreb, **4** dalla Colombia, **2** dall'Ucraina e dalla Cina, **uno** ciascuno da Croazia, Albania, Turchia e Kenya. Dei **6** testimoni, **2** sono di nazionalità somala, altrettanti russa, **uno** slovacca e **uno** albanese.

Al termine del primo semestre del 2006, il sistema di protezione accoglieva **1085** congiunti maschi di collaboratori di giustizia e **1783** donne, con una variazione, rispettivamente, di **10** e una unità in più rispetto al semestre precedente.

La fascia di età più folta resta quella dei minorenni, che è di **1245** persone, pari al **47%** del totale dei familiari, suddivisi in **593** ragazzi e **652** ragazze, seguita da quella delle persone tra i **26** e i **40** anni (**170** uomini e **462** donne) e da quella tra i **19** e i **25** anni (**185** uomini e **210** donne).

La situazione tra i congiunti dei testimoni è quasi analoga. I minorenni sono **103** (**54** maschi e **49** femmine) su un totale di **236** persone (**107** uomini e **129** donne) con una percentuale pari al **44%**.

La presenza di un così gran numero di giovanissimi tra le persone sotto protezione induce a potenziare sempre più gli sforzi per un loro reinserimento sociale, che non può non passare, in primo luogo, dall'istruzione scolastica e dalla formazione professionale, che devono essere garantite continuando a salvaguardare la loro sicurezza.

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

I RISULTATI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

LA TUTELA

a) I servizi di scorta

Uno dei settori vitali del sistema della protezione è costituito dall'organizzazione delle scorte per gli impegni di giustizia dei collaboratori e dei testimoni. L'affidabilità delle misure di tutela è infatti continuamente messa alla prova in tutti i casi in cui le persone protette devono comparire nei processi, che si svolgono perlopiù nelle località in cui l'attività di collaborazione ha avuto origine e dove la capacità di ritorsione dei gruppi criminali accusati è, almeno potenzialmente, al massimo livello.

Il compito di effettuare i servizi di scorta è affidato dalla legge agli Organi di Polizia territoriali, con il coordinamento del Servizio Centrale di Protezione, che funge da tramite tra essi e le Autorità giudiziarie che hanno richiesto l'escussione della persona protetta.

Gli impegni di giustizia organizzati nel primo semestre del 2006 hanno raggiunto la cifra di **6622** per i collaboratori e **142** per i testimoni. Il raffronto con il medesimo arco temporale riferito al 2005 evidenzia un decremento di 218 impegni per i collaboratori e di 10 per i testimoni.

L'utilizzo della videoconferenza è stato applicato in **1042** casi di collaboratori (rispetto ai 1522 dei primi sei mesi del 2005) e **12** di testimoni (a paragone dei 25 del citato periodo).

L'effettuazione degli accompagnamenti ha richiesto un ingente impegno di uomini delle Forze di Polizia territoriali. Ai servizi di scorta richiesti per gli impegni di giustizia vanno infatti aggiunti quelli per rientri in località d'origine per esigenze familiari eccezionali e motivate e quelli per i colloqui di familiari nel caso di collaboratori ristretti in carcere.

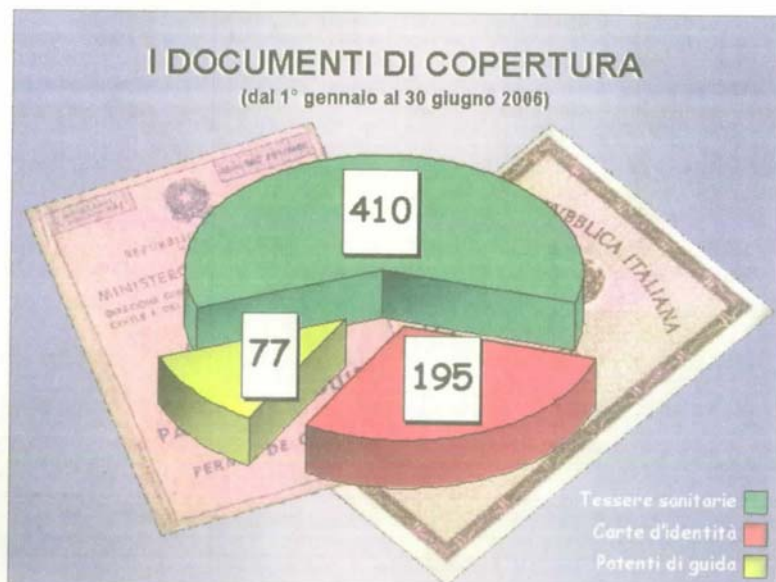
Nel primo semestre del 2006, la Polizia di Stato ha effettuato **2355** accompagnamenti, mentre **5074** sono stati quelli svolti dall'Arma dei Carabinieri e **1118** quelli a carico della Guardia di Finanza.

L'importo, nel predetto semestre, delle spese di missione e straordinario del personale impiegato ha sfiorato il milione e mezzo di euro, cifra che grava sui capitoli ordinari di bilancio delle singole Forze di Polizia (mentre, è bene ricordarlo, le spese di viaggio e alloggio delle persone protette rientrano fra le misure di assistenza del programma di protezione).

Sarebbe dunque auspicabile, pur nel realistico quadro complessivo di contenimento della spesa pubblica, che, nella ripartizione delle risorse economiche destinate alle Forze di Polizia, si tenesse conto anche degli imponenti oneri finanziari richiesti dalla tutela delle persone protette in occasione dei loro spostamenti sotto scorta.

b) La copertura dell'identità

Il numero di documenti con identità di copertura rilasciati su autorizzazione del Servizio Centrale di Protezione nei primi sei mesi del 2006 è stato di **195** carte d'identità, **410** tessere sanitarie e **77** patenti di guida.



La funzione dei documenti di copertura è quella di proteggere la reale identità dei loro possessori nelle località in cui sono stati trasferiti, dando in tal modo concretezza al

principio della mimetizzazione delle persone protette nella realtà sociale.

Va tuttavia precisato che il rilascio dei documenti di copertura non deriva automaticamente dall'ammissione al programma, bensì è una misura di tutela da adottarsi dopo un accurato esame delle situazioni concrete.

Se da un lato, infatti, l'identità fittizia costituisce una misura di tutela rafforzata, dall'altro può influire sulle modalità del futuro reinserimento sociale.

I collaboratori e i testimoni di giustizia che escono dal programma di protezione (e che non beneficiano del cambio definitivo delle generalità, che è, si ricorda, una misura del tutto eccezionale) riacquistano l'identità originaria. Tale situazione può creare problemi se essi decidono di rimanere, anche dopo la fine del programma, nella località protetta dove erano conosciuti con l'identità fittizia e in cui, talvolta, si sono inseriti socialmente in modo positivo.

Queste ripercussioni dell'identità di copertura sulla fase di uscita dal programma suggeriscono l'adozione di tale misura solo se la notorietà della persona e la portata delle sue dichiarazioni generano un pericolo tale da rendere insufficiente, ai fini della tutela, il solo trasferimento in località protetta senza interventi di schermatura delle generalità. Tale principio trova fondamento nell'art. 13, comma 10, della legge 82/1991, che conferisce al Servizio Centrale di Protezione il potere di autorizzare l'uso dei documenti di copertura, subordinandolo con tutta evidenza ad una valutazione concreta della loro effettiva necessità in relazione al pericolo cui i potenziali beneficiari sono esposti.

L'attività di mimetizzazione dell'identità svolta dal Servizio Centrale di Protezione non si esaurisce nel rilascio dei documenti di copertura. Essa comprende anche il rinnovo dei documenti con le generalità reali, che le persone protette consegnano quando ricevono quelli fittizi, e nei trasferimenti della residenza anagrafica dalla località di origine ad una individuata dal Servizio Centrale. Nel semestre in esame, sono stati rinnovati **925** documenti reali ed effettuati **222** cambi di residenza.

Nel medesimo periodo, è proseguita l'attribuzione del cambiamento delle generalità per i collaboratori e testimoni di giustizia. Detta misura, le

cui modalità di concessione sono contenute nel D.Lgs. 29/3/1993, n. 119, viene adottata, dopo un'accurata istruttoria che comprende anche i pareri delle Autorità giudiziarie, su specifica decisione della Commissione Centrale quando l'importanza della collaborazione è tale da rendere pregiudizievole per la sicurezza della persona protetta una sua uscita dal programma di protezione con le generalità originarie. Essa comporta una completa ricostruzione documentale della vita degli interessati, che non potranno più utilizzare i nominativi originari, se non su specifica autorizzazione della Commissione Centrale.

Nel primo semestre del 2006, **9** collaboratori di giustizia e **28** familiari sono stati ammessi alla misura descritta. Nel medesimo periodo, sono state concluse in via definitiva, con la consegna dei documenti, le procedure precedentemente avviate nei confronti di **altri 2** collaboratori, con **9** familiari, e di **un** testimone.

E' proseguita l'attività dell'unità, operante a tempo pieno presso il Servizio Centrale di Protezione, incaricata di raccogliere le segnalazioni che giungono dalle Forze di Polizia territoriali, quando una persona titolare di documenti di copertura viene identificata nel corso dell'attività generale di controllo.

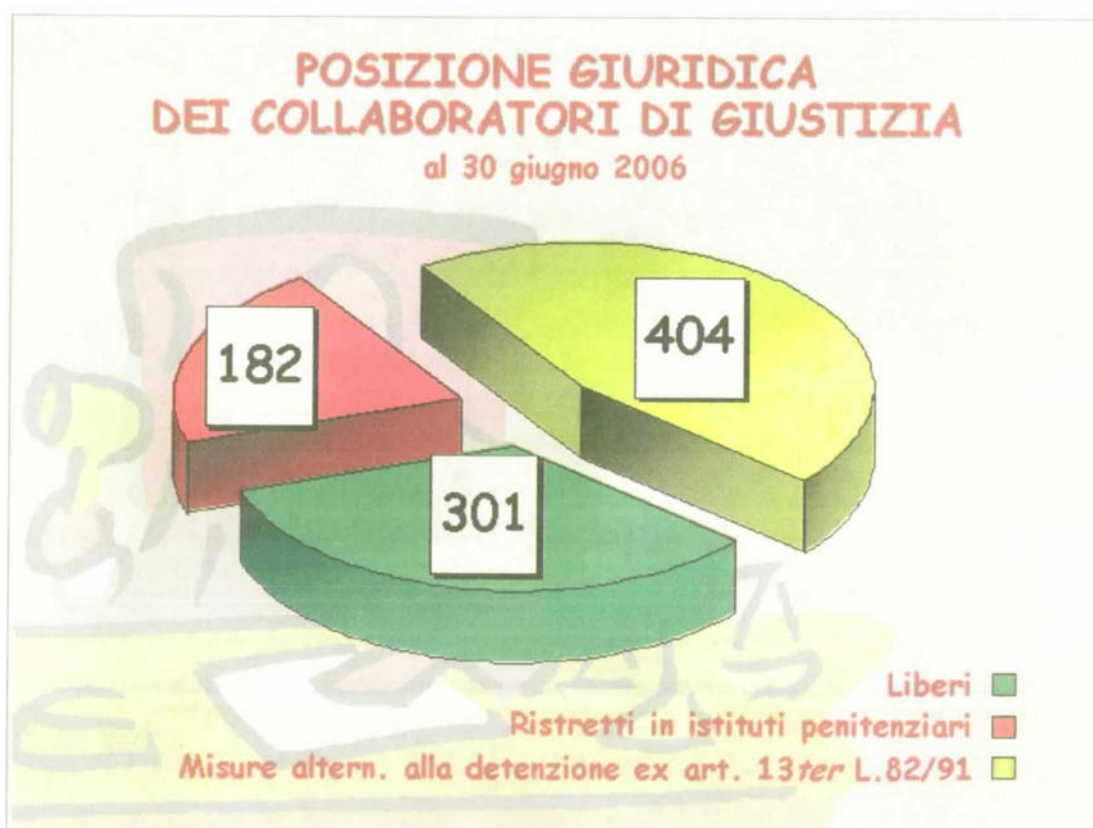
Il compito di tale unità, istituita in ottemperanza dall'art. 8 del Regolamento sulle speciali misure di protezione, approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 23/4/2004, n. 161, è quello di verificare, in condizioni di riservatezza, che, in occasione del controllo, la persona protetta non stesse utilizzando i documenti per attività illecite o per sottrarsi all'obbligo di non allontanarsi dalla località protetta.

Lo stesso tipo di controllo è stabilito, in attuazione dell'art. 17 del predetto Regolamento sull'attuazione delle speciali misure di protezione, per i collaboratori di giustizia beneficiari del cambiamento delle generalità.

In tal modo, queste ultime non potranno essere impiegate per eludere obblighi giuridici pregressi o acquisire posizioni incompatibili con le condanne riportate.

c) I benefici penitenziari

Alla data del 30 giugno 2006, su 887 collaboratori di giustizia, **182** erano ristretti in carcere, **404** in misure alternative alla detenzione e **301** in stato di libertà. La maggior parte di essi (846) è di sesso maschile (tra le 41 donne, solo 2 erano in carcere, 5 in detenzione domiciliare e le rimanenti 34 in libertà).

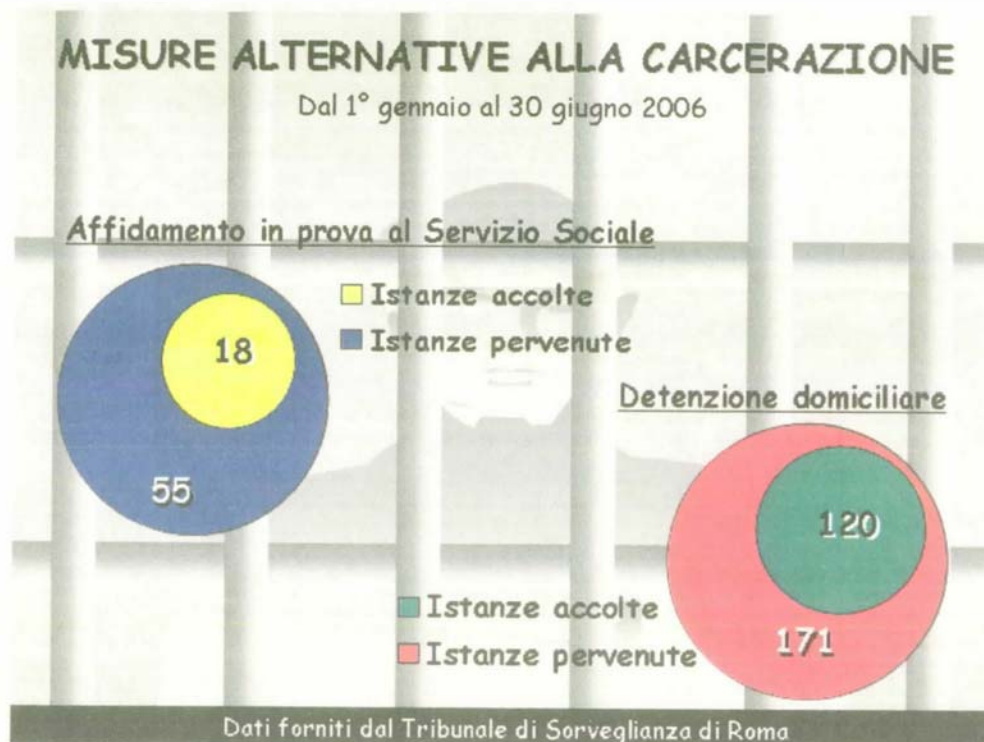


E' bene ricordare che una delle più incisive innovazioni della legge 13/2/2001, n. 45, di riforma del sistema della protezione, consiste nella separazione, per i collaboratori di giustizia, tra l'accesso ai benefici penitenziari e alle diminuzioni di pena e la titolarità del programma di protezione. In altre parole, colui che rende dichiarazioni utili all'Autorità giudiziaria in procedimenti penali per gravi delitti può ottenere una pena ridotta e le misure alternative al carcere indipendentemente dalla titolarità del programma di protezione (che, si rammenta, può essere concesso solo in presenza di un pericolo grave ed attuale) purché sia chiaro il suo

ravvedimento e la rescissione dei suoi legami con il mondo del crimine. Tale condizione è necessaria anche per la revoca della custodia cautelare, che non è una conseguenza automatica della collaborazione, bensì è subordinata all'interruzione di ogni collegamento dell'interessato al mondo del crimine.

In linea con questa impostazione, la possibilità di ottenere i benefici penitenziari, prima sottoposta ad un parere della Commissione Centrale per le speciali misure di protezione, è stata ricondotta alla competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione. Nel caso dei collaboratori di giustizia titolari di programma di protezione, per i quali la legge 82/1991 prevede l'elezione di domicilio legale nel luogo in cui ha sede la Commissione Centrale, la competenza in materia di benefici penitenziari appartiene al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Il grafico che segue rappresenta il rapporto tra le istanze di accesso o prosecuzione delle misure alternative pervenute al predetto Tribunale di Sorveglianza di Roma e i provvedimenti di accoglimento.



CAPITOLO II

L'ASSISTENZA

a) Le spese

La cifra spesa nel primo semestre del 2006 per l'attuazione delle speciali misure di protezione è di € 36.744.026, con un aumento di € 5.371.402 rispetto al precedente semestre.

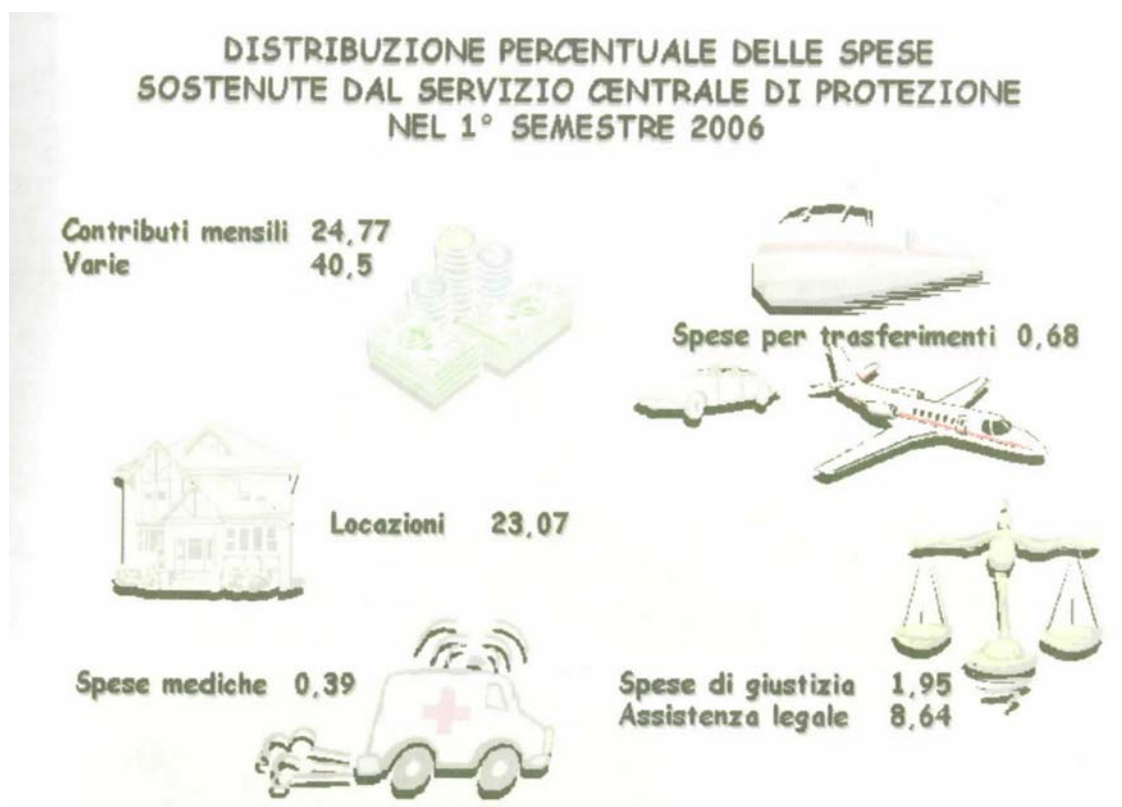
Il confronto con i primi sei mesi del 2005 evidenzia invece una diminuzione della spesa, nel semestre attuale, di € 96.366.

La spesa di maggior volume, pari al 40% del totale, è quella relativa alla capitalizzazione delle misure di assistenza. Nelle precedenti Relazioni semestrali, si è osservato che le capitalizzazioni, oltre a costituire uno strumento indispensabile per uno degli obiettivi principali del sistema di protezione, e cioè il reinserimento sociale, non richiedono ulteriori risorse.

La capitalizzazione comporta infatti l'erogazione immediata di una somma che corrisponde, nel massimo, a cinque anni di misure periodiche mensili per i collaboratori e dieci per i testimoni, più un contributo fisso per l'alloggio, ma determina anche la cessazione di tali misure periodiche e di tutte le spese straordinarie e non preventivamente quantificabili comprese nel programma di protezione, tra cui quelle per i trasferimenti per motivi di sicurezza.

In sostanza, vengono anticipate, in unica soluzione, somme che verrebbero comunque progressivamente erogate dallo Stato nell'ambito del programma di protezione, consentendo ai collaboratori di giustizia di uscire dal circuito dell'assistenza pubblica.

Gli altri costi rilevanti del bilancio della protezione sono, come risulta dalla rappresentazione grafica che segue, quelle per le sistemazioni alloggiative e gli assegni mensili di mantenimento. Questi ultimi, se corrisposti a collaboratori di giustizia, sono sottoposti al limite massimo stabilito all'art. 13, comma 6, della legge 82/1991.



Le spese per l'assistenza legale per i collaboratori e testimoni di giustizia, che erano arrivate a sfiorare il 40% del totale prima dell'entrata in vigore della legge 13/2/2001, n. 45, nella quale si introdusse il principio della liquidazione da parte del giudice, sono inferiori, nel presente semestre, al 9%.

b) L'assistenza sanitaria

Sono oltre **2300** le pratiche relative alla salute di collaboratori e testimoni di giustizia e loro congiunti trattate, nel primo semestre del 2006, dall'Ufficio sanitario del Servizio Centrale di Protezione, al cui interno operano due medici e tre psicologi della Polizia di Stato.

Detto Ufficio fornisce pareri tecnici su tutte le questioni sanitarie che interessano le persone sotto protezione, in particolare per le richieste di rimborso per visite specialistiche e farmaci.